



Primo Piano - INPGI sconfitta, Maurizio Santori evita alla RAI un esborso di 2 milioni di euro per Bruno Vespa.

Roma - 13 nov 2021 (Prima Notizia 24) Anche la Cassazione (Presidente Umberto Berrino, relatore Gabriella Marchese) ha dato torto all'INPGI 1 nella sua battaglia giudiziaria contro la RAI per ottenere più di 2 milioni di euro per i contributi previdenziali del notissimo conduttore tv di "Porta a Porta" Bruno Vespa, come giornalista lavoratore subordinato, nel biennio settembre 2001-dicembre 2003. Le tesi sostenute dall'Avvocato Maurizio Santori, giuslavorista tra i più influenti del Paese, hanno avuto ragione su tutti i fronti.

La notizia circolava da giorni negli ambienti giornalistici romani, ma oggi a darci conferma di tutto questo è lo stesso Presidente del Sindacato Cronisti Romani Pierluigi Roesler Franz, che è anche sindaco effettivo di INPGI1, e secondo il quale "La sezione lavoro della Suprema Corte con sentenza n. 32758 del 9 novembre 2021 ha definitivamente respinto il ricorso dell'INPGI 1 contro il precedente verdetto della Corte d'Appello di Roma che aveva, a sua volta, confermato la precedente decisione del tribunale della capitale". Tradotto in parole povere vuol dire che l'INPGI ne esce anche questa volta con le ossa rotte, e che non vedrà mai i quasi due milioni di euro che l'INPGI chiedeva che la RAI versasse come contributi per il rapporto di lavoro che il giornalista Bruno Vespa aveva con l'azienda di Stato alla guida del suo storico programma Porta a Porta. Il Consiglio di amministrazione dell'INPGI non solo ha perso su tutti i fronti la causa, ma l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani è stato anche condannato a risarcire le spese legali. tutti i modi di contattare il giuslavorista che ha seguito per conto della RAI questa vertenza, l'Avvocato Maurizio Santori, uno dei più affermati e temuti giuslavoristi italiani, ma inutilmente. Si nega al telefono e quando insistiamo con la segreteria dello Studio Legale Pessi & associati di cui Maurizio Santori è protagonista e fondatore sin dall'inizio, ci sentiamo rispondere: "l'Avvocato non ritiene di commentare nessuna sentenza senza la previa autorizzazione da parte del Cliente. Se volete chiamate l'Ufficio Legale della Rai" Per fortuna però la rete alla fine è più generosa dei grandi "principi del foro" e ci restituisce in maniera integrale il testo della Sentenza di Cassazione da cui si evince con estrema chiarezza che la Rai esce nettamente vincitrice contro INPGI. Alla fine, le motivazioni presentate alla Corte dall'Avvocato Maurizio Santori sono state ritenute impeccabili e oggettivamente incontestabili. Ricordiamo per chi non avesse seguito questa vicenda i passaggi intermedi di questa dura querelle. La Corte d'appello di Roma aveva già respinto il gravame dell'INPGI e confermato la decisione del Tribunale che, in accoglimento del ricorso in opposizione presentato dalla Rai S.p.A., aveva revocato il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.868.363 oltre ulteriore somma aggiuntiva, interessi e spese, per contributi omessi e sanzioni civili". Tutto questo si badi

bene in base ad un verbale di accertamento ispettivo (nr. 47/2004)," per ritenuto rapporto di lavoro subordinato riconducibile alla figura professionale di direttore responsabile, ai sensi dell'art. 6 del CNLG, con il giornalista Bruno Vespa, in relazione al programma televisivo «Porta a Porta» per il periodo da settembre 2001 a dicembre 2003". Traduciamo in parole più semplici. Secondo la RAI Bruno Vespa era solo il conduttore di Porta a Porta, e non il direttore responsabile, dunque una figura estranea alle dinamiche interne dell'azienda, e non riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato. Come dire? Una sorta di consulente di straordinaria capacità professionale, ma a Bruno Vespa non si può di meno, ma non un dipendente. Questo ha portato la RAI a non versare all'INPGI nessun contributo previdenziale. In estrema sintesi, per la Corte territoriale, premessi i caratteri del rapporto di lavoro subordinato in ambito giornalistico e valutato l'ambito di efficacia probatoria dei verbali ispettivi, osservava "come il contratto tra la Rai S.p.A. e Bruno Vespa, qualificato dalle parti come rapporto di lavoro autonomo, non potesse ricostruirsi, in termini di rapporto di natura subordinata, in difetto dei requisiti, tanto formali quanto sostanziali, di quest'ultimo e tenuto conto dell'ampia autonomia del giornalista, confermata dalle deposizioni raccolte". Un rapporto ispettivo da parte dell'INPGI a quanto pare non veritiero pare di comprendere, perché "In particolare, la Corte d'appello considerava come, dalle assunte testimonianze, fosse emerso che Bruno Vespa, nel periodo in relazione al quale era ipotizzata l'omissione contributiva, era presente, presso la sede Rai, per 4 o 5 giorni a settimana, per la partecipazione alle riunioni nelle quali era stabilita la scaletta delle puntate del programma, potendo, però, assentarsi per concomitanti impegni personali (libertà che, per i giudici, era sintomatica dell'assenza del vincolo della subordinazione)". E tutto questo anche se la Corte distrettuale accertava, inoltre, come Bruno Vespa "avesse l'ultima parola nella concezione del programma e nella scelta degli ospiti, come pure la libertà di scelta dei collaboratori, interni o esterni all'azienda". Praticamente la scaltra abilità dell'Avvocato Santori ha convinto la Corte che pur avendo Bruno Vespa questi margini di operatività, alla fine era pur sempre un corpo estraneo all'Azienda e quindi semplicemente un conduttore. Il resto dipendeva dal Direttore di RAI Uno. La Corte dunque rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della RAI S.p.A., in euro 15.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Compensa le spese fra il ricorrente e l'INPS, "e ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto". Per l'INPGI è una giornata nera, storica per la RAI, ma nera per l'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani che nella partita contro l'Avvocato Maurizio Santori perde quasi due milioni di euro sonanti.

(Prima Notizia 24) Sabato 13 Novembre 2021